



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

RESPONSABILE DI SETTORE

N. 8 del 14.09.2021

Oggetto:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: STRADA DELLA CAGNOLA

Settore/Servizio:

Ufficio Polizia Locale

Soggetti destinatari:

SINDACO COMUNE DI OZZERO PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO COMUNALE, UFFICIO TECNICO COMUNALE , COMANDO CARABINIERI DI ABBIATEGRASSO , VIGILI DEL FUOCO ABBIATEGRASS , AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA





COMUNE DI OZZERO – P.zza Vittorio Veneto n. 2
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Tel 029400401/1 – protocollo@comune.ozzero.mi.it –
polizia.locale@comune.ozzero.mi.it

IL COMANDANTE

CONSIDERATA la necessità, a tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità degli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti più deboli ed ai residenti/frontisti, di dover modificare la disciplina della circolazione stradale su Strada della Cagnola, limitando il transito ai soli autorizzati a velocità particolarmente ridotta;

VISTO l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che i Comuni di Abbiategrasso – Ente Capofila - ed Ozzero – Ente associato- hanno sottoscritto convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale, approvata con Delibera del Consiglio Comunale nr. 38 del 28.12.2017 avente per oggetto "RINNOVO GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE - COMUNE DI ABBIATEGRASSO ED OZZERO";

VISTO la nomina della Dott.ssa Maria Malini a Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale dell'Abbiatense e conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del Servizio di Protezione Civile (Decreto Sindacale nr.9 del 25/08/2021 di proroga del Provvedimento Sindacale 52.315/2015)

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 41, 146 del d.lgs. del 30 aprile 1992, nr. 285 e ss. mm. ed ii., nonché il Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) ed in particolare l'art. 169;

ORDINA

L'istituzione sulla Strada della Cagnola:

1. del divieto di transito, eccetto i soggetti autorizzati (a titolo esemplificativo: residenti in Strada della Cagnola, frontisti, scuolabus, servizi pubblici, ciclisti e pedoni, veicoli aventi origine o destinazione sulla Strada per Bugo),
2. del limite di velocità massima di 20 Km/h.

L'apposizione dell'opportuna conseguente segnaletica orizzontale e verticale

DISPONE

Il presente provvedimento entra in vigore mediante collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ozzero e/o di Ditta dallo stesso incaricato.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione tramite e-mail a:

- Al Sindaco: sindaco@comune.ozzero.mi.it
- Al servizio Tecnico Comunale di Ozzero;
- Al Comando Stazione Carabinieri Abbiategrasso;
- VVFF – Abbiategrasso
- A.R.E.U. Lombardia;

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr.241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'art. 21 della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. e con le formalità stabilite nell'art. 74, del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.

Tutte le Forze di Polizia e la Polizia Locale faranno osservare la presente, la cui inosservanza sarà sanzionata ai sensi del vigente C.d.S.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Responsabile del Procedimento: Comandante di P.L. Malini Dott.ssa Maria
P.L. di Abbiategrasso - sede: Via Trento n. 8 – 20081 Abbiategrasso

IL COMANDANTE
Malini Dott.ssa Maria